

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FEMMINILE

- PICCOLE DONNOLE -

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione femminile denominata Piccole Donnole. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i.
2. Essa assumerà la forma giuridica di associazione di promozione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione femminile Piccole Donnole - APS" oppure "Associazione femminile Piccole Donnole - associazione di promozione sociale" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con la finalità di valorizzare il territorio delle frazioni alte della città di Aosta e promuovere il benessere degli abitanti e della comunità, creare luoghi e spazi di incontro e partecipazione e favorire la vitalità sociale e culturale.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività: ideare e realizzare progetti ed eventi sociali, culturali ed artistici tra i quali, a titolo esemplificativo, una "biblioteca diffusa".

2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera w) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera z) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

3. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea delle associate e degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associate e associati)

1. Sono associate e associati tutte le persone fisiche e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione e intendono collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.
3. L'adesione a socia o socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 4 (Procedura di ammissione)

1. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessata/o, la quale o il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per le/i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.
2. La domanda è esaminata e deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessata/o e annotata nel libro delle associate e degli associati.
3. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea delle associate e degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associata/o)

1. La qualifica di associata/o si perde per:
 - recesso volontario con effetto allo scadere dell'anno;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione o mancato pagamento della quota sociale entro il mese di marzo dell'anno in corso.
2. L'esclusione dell'associata/o è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessata/o per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio direttivo.
3. Le associate e gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 6 (Diritti e doveri delle associate e degli associati)

1. Tutte le associate e gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.
2. Le associate e gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
 - esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro socie e soci;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti/i;

- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - consultare i libri sociali con le modalità previste all'art. 16;
 - dimettersi.
3. Le associate e gli associati hanno il dovere di:
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
 - osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti alle associate e agli associati e alle/ai loro eredi;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti delle altre associate e degli altri associati e delle/degli utenti.

ART. 7 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione si avvale di volontarie e volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le volontarie e i volontari, associate/i o non associate/i, sono iscritte/i in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurate/i contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività della volontaria e del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria o dal beneficiario. Alla volontaria o al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria o il volontario è associata/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione può assumere lavoratrici e/o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie e dei volontari.

ART. 8 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali:
 - l'Assemblea delle associate e degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - la Presidente;
 - l'organo di controllo, se nominato dall'Assemblea ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - l'organo di revisione, se nominato dall'Assemblea ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

ART. 9 (Assemblea delle associate e degli associati)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le associate e tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro socie/soci. Ciascuna associata e ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa una sola delega per associata/o. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associata/o minorenni alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Le associate e gli associati minorenni sono computate/i ai fini dei quorum assembleari.
3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte le partecipanti e i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la segretaria verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche la Presidente; nel caso in cui la segretaria e la Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura della segretaria, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione della Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo delle associate e degli associati. In quest'ultimo caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 15 giorni dalla data della richiesta.
5. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà delle associate e degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altra/o associata/o; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate e degli associati presenti.
7. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.
8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti delle presenti e dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non votano.
10. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti delle associate e degli associati e il voto favorevole della maggioranza delle presenti e dei presenti.
11. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate e degli associati.
12. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge e revoca tra le associate le componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - elegge e revoca l'organo di controllo ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - elegge e revoca l'organo di revisione ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - approva il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
 - approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo;
 - approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
 - delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;

- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o altro organo.
13. L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - delibera sulla trasformazione, fusione o scissione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione.
14. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle associate e agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dalla Presidente e dal la segretaria. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutte le associate e gli associati comprese/i le/gli assenti, le/gli astenute/i e le/i contrarie/i.
15. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle associate e agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dalla Presidente e dalla segretaria. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le associate e gli associati comprese/i le/gli assenti, le/gli astenute/i e le/i contrarie/i.

ART. 10 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
2. Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche di sesso femminile o che si identificano in tale genere, associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per le prime amministratrici, nominate nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, le componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.
3. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e le componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza delle consigliere. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti delle presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. È presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altra consigliera individuata tra le presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.
5. Nel caso di cessazione della carica di consigliera, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associata, il Consiglio direttivo coopterà le candidate non elette ratificandolo nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà delle consigliere, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo entro 30 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, le consigliere cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
6. Tra le amministratrici, il potere di rappresentanza spetta alla Presidente, la quale è la legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.
7. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il programma annuale e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale ;
 - nomina la Presidente e la Vicepresidente tra le proprie componenti;
 - nomina la segretaria e la tesoriera tra le proprie componenti;
 - accoglie le domande delle aspiranti associate e degli gli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
 - propone all'Assemblea l'esclusione di associate/i;
 - propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
 - individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dalla Presidente per motivi di necessità e urgenza.
8. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dalla Presidente e dalla segretaria e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sono conservati agli atti.

ART. 11 (Presidente e Vicepresidente)

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. La Presidente e la Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra le sue componenti.
3. La Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea.
4. Compete alla Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione e in particolare:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi delle associate e gli associati e dei terzi;
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altra consiglieria.

ART. 12 (Segretaria e Tesoriera)

1. La segretaria è nominata dal Consiglio direttivo tra le proprie componenti. Svolge attività amministrative e le compete:
 - la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - occuparsi delle attività esecutive che si rendano opportune per il corretto funzionamento dell'associazione.
2. La tesoriera è nominata dal Consiglio direttivo tra le proprie componenti. Svolge attività contabili e di cassa e le compete:
 - la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
 - l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - la predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 13 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da una unica o un unico componente eletto dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Nel caso in cui sia scelto tra le associate e gli associati, non può essere retribuito.
2. L'Organo di controllo in particolare:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;
 - può procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello specifico l'Organo di controllo:

- verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
 - verifica il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
 - redige la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.
3. L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
 4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unica/o componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
 6. La/il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.
 7. Nei casi previsti dall'art. 31, co 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi delle associate e degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali delle associate e degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 15 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 16 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro delle associate e degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali se nominati.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro delle volontarie e dei volontari.

2. Al fine di esercitare il diritto di consultare i libri sociali, l'associata/o deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.

Letto, approvato e sottoscritto:

Elena Charbonnier	<u>Elena Charbonnier</u>
Nadine Charbonnier	<u>Nadine Charbonnier</u>
Fabienne Coquillard	<u>Fabienne Coquillard</u>
Luna Meneghini	<u>Luna Meneghini</u>
Arnela Pepelar	<u>Arnela Pepelar</u>
Federica Pozzi	<u>Federica Pozzi</u>
Raffaella Santamaria	<u>Raffaella Santamaria</u>
Giulia Sedran	<u>Giulia Sedran</u>
Livia Taruffi	<u>Livia Taruffi</u>

Reregistrato ad AOSTA il 07 NOV 2022 al n° 1044

serie III Esatti Euro Duecento / 00

(€ 200,00)

